

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	158

RISOLUZIONI:

7-00282 Ribaud: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro <i>(Discussione e rinvio)</i>	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone	160
---	-----

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	160
-------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02736 Paglia: Attuazione delle nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di esecuzione forzata degli immobili ai fini della riscossione coattiva delle imposte	161
ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i>	163
5-02737 Sottanelli: Interpretazione della disciplina in materia di rivalutazione di beni immobili delle società non operative	161
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i>	165
5-02738 Bargero: Eliminazione dell'obbligo del mandato esclusivo per gli agenti in attività finanziaria	161
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i>	167
5-02739 Barbanti: Attuazione dell'obbligo di pubblicare i dati relativi agli immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni	162
ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i>	169

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione del fatto che il Sottosegretario Zanetti potrà intervenire in Commissione solo con un certo ritardo, a causa

dell'imprevisto protrarsi di un impegno di Governo, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2083, poi alla discussione della risoluzione n. 7-00282 Ribaudò, alla riunione del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 2247 e C. 2248, indi all'elezione di un vicepresidente e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.

C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Sberna, ha illustrato il provvedimento e informa che lo stesso relatore ha proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea preliminarmente come la propria risoluzione intenda contribuire a realizzare l'obiettivo, sotteso anche alla delega per la riforma del sistema fiscale, di instaurare un rapporto sereno e collaborativo tra il fisco ed i contribuenti. In tale contesto sottolinea come il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 si ponga in assoluta controtendenza rispetto a tale finalità, prevedendo, diversamente dal passato, che l'Agenzia delle entrate operi un controllo su tutte le detrazioni per carichi di famiglia indicate nei modelli 730 che comportino rimborsi superiori a 4.000 euro. Tale previsione comporta, in realtà, effetti sui contribuenti interessati ben più ampi di quelli apparentemente indicati, in quanto impatta anche sull'effettuazione dei rimborsi derivanti da altre tipologie di detrazioni, quali quelle per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In tal modo il beneficio fiscale previsto per i contribuenti, che costituisce un forte incentivo a tali interventi, non risulterebbe più automatico, ma incerto e fruibile in tempi molto più dilatati. Ritiene, pertanto, che la previsione del predetto comma 586 costituisca un grave arretramento rispetto allo spirito e alle finalità della delega fiscale, nonché rispetto alle stesse scelte di politica tributaria che il Governo sta compiendo, mutando inoltre le regole che disciplinano un importante istituto tributario nel corso della sua attuazione.

La risoluzione intende superare tale problematica, ponendosi in piena continuità con talune proposte emendative, da lui stesso presentate in materia, al fine di impegnare il Governo a stabilire, quanto meno, una data certa entro la quale l'Amministrazione finanziaria dovrà procedere ai rimborsi oggetto dei controlli.

Passando quindi ad alcuni aspetti specifici evidenziati dalla risoluzione, rileva, inoltre, come la norma del citato comma 586 presenti anche alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Ritiene, infatti, che la suddetta disposizione introduca un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro, cosicché chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso.

In tale contesto ritiene che un ulteriore profilo di incostituzionalità sia costituito dalla mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi. Segnala, al riguardo, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine a pena di decadenza entro il quale il concessionario della riscossione doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Sottolinea infatti come con tale pronuncia la Corte abbia affermato il principio indefettibile secondo cui devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini.

Auspica quindi che il Governo dia una risposta chiara su una tematica che ha già sollevato l'attenzione degli organi di infor-

mazione e che risulta particolarmente rilevante per numerosissimi cittadini, i quali hanno compiuto importanti scelte d'investimento fidando nelle agevolazioni fiscali loro spettanti.

Marco CAUSI (PD), nel ringraziare il deputato Ribaudo per l'occasione di discussione fornita alla Commissione attraverso la presentazione della sua risoluzione, sottolinea come, a seguito dei contatti informali intercorsi, il Sottosegretario Zanetti abbia suggerito l'ipotesi di apportare alcune modifiche all'impegno contenuto nell'atto di indirizzo.

Francesco RIBAUDO (PD) dichiara la propria disponibilità a riformulare la propria risoluzione, ritenendo tuttavia necessario svolgere un'ulteriore interlocuzione con il Governo, al fine di giungere ad una formulazione condivisa dell'atto di indirizzo.

Girolamo PISANO (M5S) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità 2014, egli stesso aveva presentato un emendamento volto a modificare la formulazione del comma 586, al fine di stabilire un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a effettuare i rimborsi IRPEF nei confronti dei contribuenti che presentano il modello 730.

In tale contesto dichiara la valutazione favorevole del proprio gruppo sulla seconda parte dell'impegno della risoluzione, la quale intende stabilire tempi certi entro cui l'Agenzia delle entrate dovrà effettuare i controlli previsti dal predetto comma 586 e procedere ai rimborsi, non ritenendo invece opportuna la soppressione di tale disposizione. Sottolinea, inoltre, come l'Agenzia delle entrate abbia indicato che i controlli in questione saranno svolti attraverso modalità automatizzate e che saranno svolti entro sei mesi, decorsi i quali i relativi rimborsi saranno effettuati entro l'ulteriore termine di due o tre mesi.

Francesco RIBAUDO (PD) ritiene necessario stabilire che l'intero processo di controllo e di effettuazione dei rimborsi debba concludersi entro il termine di sei mesi.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara la valutazione favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, considerando del tutto paradossale prevedere controlli massivi sui modelli 730, sia in quanto essi sono già sottoposti ad un controllo da parte dei sostituti d'imposta, sia in quanto non è certamente in quest'ambito che si annidano le principali sacche di evasione fiscale.

Rileva, peraltro, come, anche alla luce della pregressa esperienza rispetto all'operatività dell'Amministrazione finanziaria, sia del tutto illusorio pensare di fissare termini tassativi molto stringenti entro i quali gli uffici dell'Amministrazione possano effettivamente svolgere e concludere tali controlli, ritenendo invece più logico eliminare la previsione del comma 586 della legge di stabilità 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno definire un testo riformulato della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione a una seduta da convocare la prossima settimana, al fine di consentire al presentatore e al rappresentante del Governo di svolgere la necessaria interlocuzione.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 maggio 2014.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente, a seguito della nomina a sottosegretario del deputato Zanetti. Ricorda che risulterà eletto vicepresidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 32

Hanno riportato voti:

Pelillo 23

Schede nulle 3

Schede bianche 6

Proclama eletto vicepresidente il deputato Pelillo.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i deputati:

Alberti, Barbanti, Bargero, Cancellieri, Capezzone, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragonelli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Alberto Giorgetti, Gutgeld, Laffranco, Lavagno, Lodolini, Moretto, Paglia, Pelillo, Petrini, Pisano, Ribauda, Ruocco, Sanga e Sottanelli.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Pelillo ed informa che, a seguito della sua elezione a vicepresidente, il deputato Pelillo decade dalla carica, da lui finora rivestita, di segretario della Commissione. Pertanto, la Commissione dovrà procedere prossimamente all'elezione di un nuovo segretario.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02736 Paglia: Attuazione delle nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di esecuzione forzata degli immobili ai fini della riscossione coattiva delle imposte.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, evidenziando come essa prenda spunto dalla dichiarazione resa agli organi di stampa da un alto dirigente di Equitalia, il quale ha affermato l'irretroattività delle disposizioni, contenute nell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, che, modificando la disciplina della riscossione mediante ruolo, inibiscono all'agente della riscossione di procedere a esecuzione forzata sui beni immobili nei casi in cui si tratti di unico immobile non di lusso, di proprietà del debitore e nel quale questo risieda, ovvero se il debito non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si riserva di compiere una più approfondita valutazione della risposta resa dal Sottosegretario, anche al fine di richiedere al Governo

stesso ulteriori approfondimenti sul tema posto dall'interrogazione.

5-02737 Sottanelli: Interpretazione della disciplina in materia di rivalutazione di beni immobili delle società non operative.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, rilevando come la stessa sia volta a chiarire quale sia la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di rivalutazione di beni immobili delle società non operative e, in particolare, sulle percentuali da applicare agli immobili rivalutati nel 2008 ai fini della determinazione del reddito minimo presunto per le società di comodo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-02738 Bargerò: Eliminazione dell'obbligo del mandato esclusivo per gli agenti in attività finanziaria.

Cristina BARGERÒ (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cristina BARGERÒ (PD) si dichiara soddisfatta della seconda parte della risposta fornita dal Sottosegretario, in cui si riconosce l'esigenza di approfondire le questioni connesse all'istituto del monomandato nel settore finanziario, nonché di promuovere e incentivare lo sviluppo di reti di agenti in plurimandato.

Si dichiara, viceversa, insoddisfatta della prima parte della risposta, la quale si limita a ripercorrere la disciplina introdotta in materia con il decreto legislativo n. 141 del 2010: evidenzia, infatti, come né la legge di delegazione né la

direttiva comunitaria 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in forza delle quali è stato emanato il predetto decreto legislativo, contenessero indicazioni circa l'introduzione dell'obbligo di monomandato a carico degli agenti in attività finanziaria. Rileva quindi come tale obbligo determini effetti deleteri, favorendo la costruzione di reti verticali, a danno degli operatori del *leasing* finanziario e soprattutto dei consumatori, spesso costituiti da piccole e medie imprese, i quali subiscono i riflessi negativi dovuti a tale restrizione della concorrenza del settore, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di tassi di interesse più elevati.

Evidenzia quindi come la previsione dell'obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria si ponga inoltre in assoluto contrasto, oltre che con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con l'orientamento assunto pochi anni fa dal Governo, il quale ha eliminato tale obbligo per gli agenti assicurativi, appunto al fine di incentivare la concorrenza nel settore.

Auspica pertanto che il Governo si dimostri disponibile a rivedere la normativa in materia ed eliminare tale grave violazione del principio di concorrenza.

5-02739 Barbanti: Attuazione dell'obbligo di pubblicare i dati relativi agli immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale è volta a

conoscere lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza imposti alle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento all'articolo 30 del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti relativi agli immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni stesse.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto dalla stessa si evince che ad oggi non è stato ancora verificato lo stato di attuazione della normativa richiamata dall'atto di sindacato ispettivo.

Rileva quindi come l'inosservanza degli obblighi imposti dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013 comporti una grave violazione del principio di trasparenza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sollecitando pertanto il Governo ad assumere le opportune iniziative perché tali obblighi di pubblicità siano finalmente soddisfatti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-02736 Paglia: Attuazione delle nuove disposizioni recate dal decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di esecuzione forzata degli immobili ai fini della riscossione coattiva delle imposte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione delle modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, introdotte dall'articolo 52, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In particolare, l'onorevole evidenzia come Equitalia S.p.a ha dapprima, con la nota del 1° luglio 2013, inteso sospendere le procedure di esecuzione forzata in corso su immobili di contribuenti gravati da debiti tributari in attesa di avere chiarimenti circa il corretto ambito applicativo delle modifiche avviate dal citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Successivamente però, Equitalia S.p.a. ha riavviato le procedure di espropriazione degli immobili già pignorati alla data di entrata in vigore del menzionato provvedimento.

Al riguardo, Equitalia rappresenta quanto segue.

Come rilevato dall'onorevole interrogante, nella nota richiamata, Equitalia precisa che: « Posto quanto precede, attesa la *ratio* delle disposizioni sopra riportate ed in particolare lo spirito del legislatore che, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, abbiamo ritenuto necessario acquisire dai competenti Organi istituzionali, parere circa l'applicabilità, o meno di tali disposizioni ai pi-

gnoramenti già eseguiti per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Nelle more del relativo ottenimento, ed in ogni caso della conversione in legge del decreto in esame pertanto, non dovrà essere dato ulteriore corso all'espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che resteranno sospese se:

l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, ed è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e del fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);

l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera centoventimila euro;

non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 602/1973 o non sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto ».

L'esigenza di ottenere in merito un parere degli organi istituzionali preposti è stata, tuttavia, ritenuta, successivamente superata proprio a seguito della conversione in legge del decreto citato innanzi, che non ha disposto alcuna deroga al principio dell'irretroattività.

Affinché vi sia irretroattività occorre invero, che si ricolleghino effetti giuridici a fattispecie concrete realizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova

norma e che ciò avvenga, per l'appunto, in deroga alla disciplina applicabile al momento del loro verificarsi.

L'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale dispone, infatti, la regola dell'irretroattività della legge ed in fase di conversione non è emersa né espressa né, tantomeno, inequivoca indicazione contraria.

Inoltre, giova osservare che il citato decreto-legge n. 69 del 2013 non ha af-

fatto introdotto un divieto assoluto e generalizzato di promuovere l'azione esecutiva in presenza dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, in cui lo stesso risiede anagraficamente. Il divieto di azione è stato dettato, infatti, esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, lasciando, tra l'altro, a quest'ultimo, la facoltà di intervenire sempre e, comunque, nell'azione esecutiva promossa da altro creditore.

ALLEGATO 2

5-02737 Sottanelli: Interpretazione della disciplina in materia di rivalutazione di beni immobili delle società non operative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione delle norme attualmente vigenti in materia di rivalutazione di beni immobili appartenenti alle società non operative, e, in particolare, sull'esatta interpretazione della normativa in merito alle percentuali da applicare agli immobili rivalutati nel 2008 al fine della determinazione del reddito minimo presunto per le società di comodo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

L'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede ai fini della verifica del *test* di operatività, l'applicazione del « 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento ».

Ai fini della determinazione del reddito minimo presunto, il successivo comma 3, del citato articolo 30, prevede l'applicazione del « 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili (...); per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei

due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento (...) ».

In definitiva, l'articolo 30 in esame prevede, sia ai fini del *test* di operatività, che per la determinazione del reddito minimo presunto, delle specifiche percentuali, ridotte, rispettivamente pari al 4 e al 3 per cento, applicabili solo agli « immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti ».

Pertanto l'Agenzia delle entrate, come chiarito peraltro nella risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013, con riferimento all'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, riferisce che la percentuale ridotta va riferita esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

L'applicazione delle predette percentuali, per i contribuenti che hanno beneficiato della disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, dovrà avvenire secondo le modalità illustrate nella circolare n. 11 del 19 marzo 2009.

In tale circolare, che ha suscitato i dubbi interpretativi dell'interrogante, in relazione alla questione delle rivalutazioni degli immobili delle società non operative viene fatto riferimento agli immobili a destinazione abitativa ossia i soli immobili che in base alla norma primaria possono beneficiare delle riduzioni di percentuale.

In particolare, poiché i maggiori valori fiscali conseguenti alla rivalutazione di cui al citato articolo 15 rilevano dal periodo d'imposta 2013, ai fini della verifica del *test* di operatività, gli immobili a destinazione abitativa dovranno essere assoggettati:

fino al 2012, al coefficiente del 6 per cento applicato al valore non rivalutato;

a partire dal periodo d'imposta 2013 (e per i successivi due periodi d'imposta), al coefficiente agevolato del 4 per cento applicato – per tutto il triennio preso in considerazione dal comma 2 dell'articolo 30 – al valore fiscalmente rilevante;

a partire dal periodo d'imposta 2016, al coefficiente del 6 per cento applicato sul valore fiscalmente rilevante.

Analoghi criteri andranno utilizzati, sempre con riferimento agli immobili a destinazione abitativa, per l'applicazione della percentuale di redditività del 3 o 4,75 per cento rilevante ai fini della determinazione del reddito minimo presunto di cui al comma 3, del citato articolo 30.

In particolare, tali immobili dovranno essere assoggettati:

fino al 2012, al coefficiente del 4,75 per cento applicato al valore non rivalutato;

a partire dal periodo d'imposta 2013 (e per i successivi due periodi d'imposta), al coefficiente agevolato del 3 per cento

applicato – per tutto il triennio preso in considerazione dal comma 2 dell'articolo 30 – al valore fiscalmente rilevante;

a partire dal periodo d'imposta 2016, al coefficiente del 4,75 per cento applicato sul valore fiscalmente rilevante.

Infine, l'Agenzia delle entrate ritiene altresì opportuno evidenziare che, come chiarito nella risoluzione n. 101/E del 2013, ai fini del calcolo delle risultanze medie degli immobili (fatti oggetto di rivalutazione ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008) nell'ambito del triennio di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d'imposta.

Di conseguenza, in relazione all'applicazione della disciplina sulle società non operative per il 2013, dovranno essere presi in considerazione il maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 (essendo il valore rivalutato il valore fiscalmente rilevante per quell'esercizio) e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace ai fini fiscali la rivalutazione in parola).

Analogamente, per il 2014, dovranno essere presi in considerazione il valore rivalutato degli immobili per il 2014 e per il 2013 (essendo, per quei periodi, il valore rivalutato quello rilevante ai fini fiscali), e il valore non rivalutato degli stessi immobili per il 2012, e così via.

ALLEGATO 3

5-02738 Bargerò: Eliminazione dell'obbligo del mandato esclusivo per gli agenti in attività finanziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bargerò ed altri pongono quesiti in ordine alle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 al Testo Unico Bancario. In particolare, con il citato documento si esprime perplessità sull'introduzione dell'articolo 128-*quater* del TUB che ha previsto, tra l'altro, il principio del monomandato per gli agenti in attività finanziaria, il quale impedirebbe il libero esplicarsi della concorrenza nel settore, nonché il godimento dell'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che la disciplina degli agenti in attività finanziaria, sotto un profilo generale, è il risultato di una riforma realizzata in base alla delega legislativa contenuta nella legge comunitaria per il 2008 (articolo 33, legge 7 luglio 2009, n. 88).

Alla delega è stata data attuazione, innanzi tutto, con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; successivamente, si sono resi necessari interventi correttivi e integrativi che sono stati introdotti con tre ulteriori decreti legislativi: 14 dicembre 2010, n. 218; 11 aprile 2011, n. 64; 19 settembre 2012, n. 169.

Nel riformare la disciplina degli agenti in attività finanziaria, la normativa delegata, che ha inserito all'interno del Testo Unico Bancario il titolo VI-*bis*, specificamente dedicato agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, ha in-

trodotto il cosiddetto «obbligo di monomandato», sancito all'articolo 128-*quater*, comma 4, del TUB.

Il principio del mandato unico è temperato dalla previsione (pure contenuta nel comma 4, articolo 128-*quater*, TUB) secondo la quale «Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi di assumere due ulteriori mandati».

La disciplina della dismissione, da parte degli agenti, dei mandati eccedenti è contenuta al comma 4-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 come modificato dalla lettera *h*), articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

Essa prevede che «Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-*quater*, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4, del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile, né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa».

Con riferimento agli aspetti connessi alla tutela della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che le questioni connesse alle limitazioni dell'istituto del monomandato nel settore finanziario sono meritevoli di approfondimento.

Tali problematiche sono state ripetutamente evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da ultimo ribadite nella Segnalazione n. 988 del 2 ottobre 2012, trasmessa al Parlamento e al Governo, e recante « Proposte di riforma concorrenziale affini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 ».

È necessario verificare, infatti, se ricorrano anche in tal caso i possibili effetti

negativi delle limitazioni all'istituto del plurimandato nel settore assicurativo e la conseguente necessità, di promuovere ed incentivare la mobilità della clientela derivante dallo sviluppo di reti in plurimandato e, quindi, di tenere fermo il divieto delle clausole di esclusiva nella distribuzione dei prodotti assicurativi e, eventualmente, di superare le limitazioni normative poste al plurimandato nel settore finanziario.

ALLEGATO 4

5-02739 Barbanti: Attuazione dell'obbligo di pubblicare i dati relativi agli immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di attuazione da parte delle Pubbliche amministrazioni dell'onere, previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, circa la pubblicazione dei dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio utilizzato dalle stesse.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 recante il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni recata dal decreto legislativo citato, ricade su ciascuna amministrazione l'onere di pubblicare sul proprio sito *internet*, « le informazioni identificative degli immobili posseduti nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti ». Per quanto concerne gli immobili utilizzati dall'Agenzia del demanio, si è proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione « Amministrazione trasparente », dei dati previsti dalla legge,

adempiendo per quanto di competenza agli obblighi previsti dall'articolo 30 sopracitato.

Inoltre, in riferimento all'interrogazione in oggetto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato di aver correttamente adempiuto all'obbligo di cui al cennato articolo 30 del decreto legislativo n. 33/2013, come si può desumere dal seguente *link*: <http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/Immobili.html>.

Al predetto *link*, infatti, possono essere consultate le informazioni e i dati relativi agli immobili posseduti e ai canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

Infine, si ritiene opportuno precisare, altresì, che il monitoraggio della corretta attuazione della norma e degli altri obblighi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 viene svolto, ai sensi dell'articolo 45, dall'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, anche avvalendosi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.